



CITTA' DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 18/04/2020

OGGETTO: ORDINANZA ART. 50 COMMA 5 D.LGS 267/2000. NUOVE MODALITA' PER LO SPOSTAMENTO AL FINE DI ESEGUIRE LA COLTIVAZIONE DEGLI ORTI E DI PICCOLE ATTIVITÀ AGRICOLE NON PROFESSIONALI (MODIFICA DELL'ORD 17 DEL 17.04.2020).

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 23.02.2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 01.03.2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 04.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 10.04.2020, che ha prorogato dal 3 al 13 aprile l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti;

VISTE:

- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 2 marzo 2020;

- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020;
 - l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020;
 - l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020;
 - l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 522 del 6 aprile 2020;
 - l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 528 del 11 aprile 2020
- con le quali sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

PREMESSO che in data 14.04.2020 sono pervenute indicazioni della Prefettura di Sondrio sull'ammissibilità di spostamenti per svolgere le attività di coltivazione di orti e culture in genere anche al di fuori delle rispettive residenze e ciò al fine di consentire attività che contribuiscono al sostentamento familiare oltre che per assicurare gli indifferibili trattamenti fitosanitari sulle coltivazioni, anche da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli;

DATO ATTO che a seguito di tale indicazione sono sorte numerose riserve sull'entità degli spostamenti ritenuti, di conseguenza, ammissibili, con il possibile interessamento delle seconde abitazioni nei nuclei abitati posti presso le zone montane e ciò, sostanzialmente in contrasto con la disposizione di cui al DPCM 10 aprile 2020;

RICHIAMATA la nota della Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura - n. 2020_0080995 del 14 aprile 2020, con la quale viene precisato che fuori dall'ambito professionale, non è consentito lo svolgimento di attività taglio di piante per autoconsumo né di manutenzione dei boschi;

DATO ATTO che a seguito di quanto sopra questa Autorità ha ritenuto necessario adottare un provvedimento interdittivo degli spostamenti finalizzati alla coltivazione di orti e giardini in genere, consentendo viceversa le pratiche necessarie e urgenti riguardanti la coltura della vite;

RICHIAMATA quindi la propria ordinanza n. 17 del 17 aprile 2020;

DATO ATTO che nella giornata del 17 aprile 2020 la Prefettura di Sondrio ha rilasciato una nota integrativa rispetto alla problematica qui in esame specificando che *"... per quanto attiene agli spostamenti necessari per raggiungere appezzamenti di terreno e/o allevamenti di animali per autoconsumo, gli stessi sono consentiti purché limitati ad un solo componente per nucleo familiare e per un massimo di una volta al giorno. Si precisa, altresì, che detti spostamenti sono ammessi anche verso un Comune diverso da quello di residenza e solo nell'ambito di questa provincia."*

RITENUTO che la precisazione di cui sopra possa determinare una rimodulazione dell'ordinanza n. 17 sopra citata prevedendo gli spostamenti così come indicato dalla Prefettura di Sondrio con la precisazione che:

- a)- detti spostamenti possono ritenersi ammissibili solo per significative attività di coltivazione e solo per attendere alle attività strettamente necessarie e urgenti;
- b)- l'uso dell'eventuale abitazione presso il luogo raggiunto sia limitato al supporto delle attività agricole e/o di allevamento praticate essendone vietato l'uso come seconda casa;
- c)- lo spostamento quotidiano deve sempre prevedere il viaggio di andata e di ritorno;

RITENUTO per quanto sopra considerato di dover provvedere a modificare la propria ordinanza n. 17 del 17 aprile 2020;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale:

ORDINA

a tutela della salute pubblica, su tutto il territorio comunale e fino al 3 maggio 2020:

- gli spostamenti delle persone dalle rispettive attuali residenze/dimore per raggiungere altri luoghi al fine di attendere alla pratica della coltivazione degli orti e di piccole attività agricole, non professionali sono consentiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - o l'attività che si intende praticare deve avere rilevanza tale da considerarsi utile al sostentamento familiare;
 - o l'attività che si intende praticare deve avere la caratteristica della necessità e urgenza;
 - o l'uso di eventuali unità abitative poste presso il fondo oggetto della coltivazione dovrà essere limitato allo stretto necessario al fine di consentire lo svolgimento delle pratiche ammesse;
 - o lo spostamento dalla propria residenza o dimora verso il fondo interessato dalla coltivazione deve avvenire limitatamente ad una persona per nucleo familiare e per singolo spostamento e deve prevedere, nella stessa giornata, sia il viaggio di andata sia quello di ritorno;
- sono vietati gli spostamenti da parte di chiunque per eseguire la pulizia delle aree non edificate presso le seconde case e, in ogni caso, presso aree diverse da quelle dell'attuale residenza/dimora;
- resta consentito lo spostamento per attendere alle attività correlate alla coltivazione della vite, compresi i trattamenti fitosanitari, ma solo se necessari e urgenti.

AVVERTE

salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento, è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19

DEMANDA

agli organi di Polizia di vigilare ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Regione Lombardia nel termine di 60 giorni dalla notifica oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica.

IL SINDACO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 39/2013 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GAVAZZI ALBERTO;1;13249394